

Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Capo III

Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico

Art. 26

(Contenuti e finalità)

1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle Province ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

2. Il Piano regionale definisce le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del conseguimento dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995, considerando in particolare:

a) l'entità del superamento dei valori limite di immissione;

b) l'entità della popolazione esposta al rumore;

c) i ricettori sensibili.

3. Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica acustica.

Art. 27

(Predisposizione e approvazione)

1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente.